



**TRIBUNALE FEDERALE FIPAV**  
**COMUNICATO UFFICIALE N° 28 – 16 novembre 2020**

Riunione del giorno 11 novembre 2020

**23.20.21 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL  
TESSERATO:**

**... omissis ...**

c/o Avv. Massimo Della Rosa mail PEC:

[massimo.dellarosa@como.pecavvocati.it](mailto:massimo.dellarosa@como.pecavvocati.it)

**IL TRIBUNALE FEDERALE**

Composto da

Avv. Massimo Rosi Presidente

Avv. Antonio Amato Vicepresidente

Avv. Massimo Argirò Componente

nel procedimento disciplinare a carico di

*...omissis..., per avere, in violazione dell'art. 14 dello Statuto FIPAV; degli artt. 2 e 19, co. 2 del Regolamento Affiliazione e Tesseramento FIPAV, degli artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, nonché degli artt. 1 e 74 del Regolamento Giurisdizionale FIPAV, rivolto nei confronti dell'atleta ...omissis... approcci caratterizzati da molestie a sfondo sessuale;*

**OSSERVA**

Il presente procedimento trae origine dal comunicato n. 59 del 10.06.2020 di questo stesso Tribunale con il quale, nel pronunciarsi sulla richiesta di svincolo dell'atleta ...omissis... nei confronti della Volley Bergamo SSD, venivano trasmessi gli atti alla Procura per la valutazione della condotta ascrivibile all'allenatore ...omissis..., per come rappresentata in una denuncia querela sporta dai genitori dell'atleta minorenni ed allegata al ricorso per lo scioglimento del vincolo.

La Procura Federale acquisiva la predetta querela, nonché lo screenshot di una messaggistica whatsapp intercorsa tra l'atleta ed il tecnico ed all'esito di tali acquisizioni



contestava formalmente allo ...omissis... le violazioni poi riportate nell'odierno capo di incolpazione.

L'incolpato faceva pervenire una memoria a firma dell'Avv. Massimo Della Rosa con la quale, nel respingere le accuse mossegli, denunciava la capziosità e strumentalità della denuncia presentata dai genitori della minore, il cui unico scopo sarebbe stato quello di preparare la strada alla richiesta di svincolo; rilevava inoltre, ad ulteriore conferma della inconsistenza della querela, che la Procura di Bergamo – all'esito delle indagini e delle testimonianze acquisite – aveva depositato richiesta di archiviazione, di cui però non forniva prova documentale.

La Procura, ritenute inconsistenti le deduzioni difensive contenute nella predetta memoria e ribadite le diverse esigenze e finalità del procedimento disciplinare rispetto a quello ordinario, formalizzava il deferimento dell'incolpato dinanzi a questo Tribunale il quale fissava l'udienza di comparizione, da tenersi in modalità di videoconferenza, per il giorno 11 novembre 2020.

Nel termine all'uopo fissato, la difesa dell'incolpato faceva pervenire un'ulteriore memoria con la quale si ribadivano le eccezioni di merito contenute nelle precedenti difese e si reiteravano le richieste di prova orale, evidenziando inoltre che nelle more era intervenuta l'archiviazione della denuncia querela, senza però fornirne evidenza documentale.

All'udienza dell'11/11/2020 interveniva da remoto il rappresentante della Procura Avv. G. Militerni il quale, illustrate le ragioni del deferimento, concludeva per l'accertamento della responsabilità dell'incolpato e per l'applicazione di idonea sanzione a carico del medesimo; per l'incolpato interveniva il legale Avv. Massimo della Rosa il quale si riportava alle memorie in atti, insistendo sulle istanze istruttorie ivi formulate e concludendo per il non luogo a procedere.

All'esito della camera di consiglio, il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Alla luce degli elementi di prova acquisiti agli atti e nei limiti delineati dalle considerazioni che seguono, ritiene il Tribunale che le conclusioni della Procura Federale possano essere condivise.



Giova preliminarmente ribadire ancora una volta che, per le diverse esigenze strutturali, per i minori poteri di cui dispone e per la rapidità con cui deve dirimere le controversie, nel processo sportivo – a differenza di quel che accade nel processo ordinario – il convincimento del Giudice in ordine alla responsabilità disciplinare dell’imputato, pur non potendo derivare dalla mera probabilità che un fatto possa essere accaduto, non sempre deve presupporre la sussistenza di una prova “oltre ogni ragionevole dubbio”; orientamento confermato e confortato dalle decisioni del Collegio di garanzia del CONI. Venendo poi al caso di specie, l’illecito delineato dalla Procura e contestato al sig. ...omissis... ha struttura e contenuti ben diversi dalla fattispecie di reato oggetto della querela e del dichiarato provvedimento di archiviazione, la cui eventuale acquisizione ben poco avrebbe inciso sulla difesa dell’imputato e sul convincimento di questo Giudice. In sostanza, se anche la condotta attribuibile in concreto al sig. ...omissis... non sia tale per tipologia e gravità da poter costituire un’ipotesi di reato e non sia pertanto penalmente rilevante, ciò non toglie che la stessa condotta possa invece costituire illecito disciplinare, tenuto conto del ruolo dell’imputato, dell’età dell’atleta e dei comportamenti assunti dal primo nei confronti della seconda.

Occorre peraltro evidenziare, con ciò dirimendo la controversia insorta tra la Procura Federale e la difesa dell’imputato, che la condotta tenuta dal sig. ...omissis... deve essere valutata dal Tribunale in modo oggettivo, a poco rilevando quelle che possono essere state le reazioni dell’atleta, i tempi delle stesse e le finalità perseguite con la denuncia.

Quand’anche i genitori dell’atleta – come sostenuto dall’imputato - avessero deciso di querelare il tecnico al solo scopo di preconstituirsì prove a sostegno della richiesta di svincolo, il Tribunale sarebbe stato comunque chiamato ad accertare la dinamica dei fatti ed a valutare la condotta del sig. ...omissis... nella sua oggettività e quindi nella idoneità della stessa ad integrare le violazioni a lui contestate.

Orbene, applicando i suesposti principi al caso di specie, ritiene il Tribunale che la responsabilità dell’imputato in ordine ai fatti a lui ascritti sussista relativamente a molestie, anche se non associabili alla sfera sessuale, e che debba pertanto essere adeguatamente sanzionata.

Va infatti evidenziato che nelle sue difese il Sig. ...omissis... ha esplicitamente confermato la riferibilità alla propria persona delle frasi riportate nello *screenshot* acquisito, fornendo una spiegazione personale del tipo di terminologia usata e delle



finalità perseguite, alla luce della ritenuta necessità di incrementare l'autostima dell'atleta ed aumentarne l'impegno agonistico; parimenti ha confermato l'episodio verificatosi il 2.12.2018 durante la partita Lemen Almenno/Volley Curno, pur riconducendo il medesimo al fatto che *“soprattutto al termine delle azioni, sono frequentissimi i contatti fisici per motivi di gioia, di congratulazione, di conforto o più semplicemente di coesione e spirito di squadra”*.

Quanto invece alla messaggistica ritiene il Tribunale che, a prescindere dalla contestualizzazione dei contenuti, l'approccio dell'incolpato non sia in alcun modo adeguato al suo ruolo e lasci quanto meno il sospetto di un interesse che travalica l'aspetto squisitamente tecnico e che appare concretamente sproporzionato alle finalità che l'allenatore assume di aver perseguito.

Qualunque sia stato il contesto nel quale sono state scritte, espressioni quali: *“ grazie tesoro mio ci vediamo oggi”, “Ciao amore notte”, “Ti voglio bene notte”; “va bene tesoro domani alle 19,30 solo io e te....grazieeeee”, “ma tu hai intenzione di diventare ancora più bella per caso”, “sei stupenda”, “comunque non mi hai risposto ieri al fatto che diventi sempre più bella”*, il tutto condito da emoticons di cuori e faccine con cuori al posto degli occhi, risultano del tutto fuori luogo e chiaramente contrarie ai principi che devono informare il rapporto tra l'allenatore e l'atleta, specie se minorenni.

In tale stato di cose, né il decreto di archiviazione, né le deposizioni di altri tesserati, potrebbero conferire legittimità ad una condotta comunque inappropriata e potenzialmente idonea ad arrecare grave pregiudizio all'atleta e grave danno all'intero movimento della pallavolo.

Accertata dunque la responsabilità dell'incolpato e la rilevanza disciplinare della condotta a lui contestata, il Tribunale ritiene congrua – e pertanto applica – la sanzione di cui al dispositivo.

PQM

Il Tribunale delibera di infliggere a carico del tesserato ...omissis... la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 12 (dodici).

Roma, 13 Novembre 2020

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 16 novembre 2020